



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

DELIBERA N. 881 DEL 1 agosto 2017

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da società _____Omissis_____. – Procedura aperta per l'attività preliminare di supporto alla progettazione, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'intervento di bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell'area urbana e suburbana. – Importo a base di gara 402.832,56 euro – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – SA: Unione dei Comuni della Grecia Salentina – Comune di Cutrofiano

PREC 124/16/S

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Requisiti Speciali – Classi e categorie

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti di capacità tecnica quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Art. 83 d.lgs. 50/2016 – Art. 8 d.m. 31 ottobre 2013 n.143 - ANAC Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” adottata con delibera n. 973 del 14 settembre 2016

Il Consiglio

VISTA le istanze prot. n. 171559 del 18.11.2016 e prot. n. 0015106 del 31.1.2017, con cui la società _____Omissis_____. ha chiesto l'avviso dell'Autorità in merito alla propria esclusione dalla gara indicata in oggetto per carenza dei requisiti speciali fissati dal bando di gara. In particolare l'istante ha segnalato di aver partecipato alla procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 6, d.lgs. 50/2016 il punto III.2.3 del bando di gara richiedeva ai concorrenti come capacità tecnica l'aver svolto servizi, negli ultimi dieci anni antecedenti la data del bando per un importo non inferiore a due volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi, così identificati in base all'art. 8 d.m. 143/2013 e alla tavola Z-1, ivi allegata, “ID S.04 (classe/categoria: IXb) grado di complessità G=90, importo: euro 2.000.000,00”. Il disciplinare di gara chiariva, poi, cosa bisognava intendere per “ID Opere”; per “Classe e categoria” e per “Grado di Complessità” e precisava che ai fini del possesso del requisito in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

parola erano valutabili esclusivamente i lavori individuati come di seguito riportato: «per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013 i lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'art. 14 della legge 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui all'art. 2.2. lett. d)». L'istante quindi ha chiesto se l'aver dichiarato ai fini della partecipazione di aver svolto servizi con classe, categoria e grado di complessità immediatamente successivi a quelli richiesti dal bando e dal disciplinare di gara e cioè classe e categoria IX/c e grado di complessità 0,95 sia conforme alle condizioni di partecipazione richieste dalla stazione appaltante. Lo stesso, inoltre, ha chiesto all'Autorità di annullare il provvedimento di esclusione;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0014543 del 30.1.2017;

VISTE le memorie n. 0018754 del 3.2.2017 e n. 0089887 del 11.7.2017 presentate dal Comune di Cutrofiano, con cui la stazione appaltante ha prima richiamato le disposizioni del bando di gara e del disciplinare, che regolano i requisiti di capacità tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione alla procedura in esame, nonché le ulteriori precisazioni fornite in merito dalla stessa mediante le FAQ n. 3 e n.10, e successivamente ha concluso che in virtù di quanto disposto dalla lex specialis e dalle FAQ per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013 poteva considerare esclusivamente i lavori svolti nella classe e categoria IX/b;

VISTA la memoria prot. 18132 del 3.2.2017 presentata dal RTP Maglio-Ligori-Pepe-Lagna, secondo cui in considerazione della specifica disciplina di gara era già chiaro in fase di presentazione dell'offerta che i servizi tecnici relativi ad opere appartenenti alla classe/categoria IX/c eseguiti prima del 21.12.2013 non sarebbero stati ritenuti idonei per la dimostrazione della capacità tecnica richiesta. Difatti con la FAQ n. 10 la stazione appaltante aveva precisato che sarebbero stati ritenuti validi per le prestazioni eseguite dopo il 21.12.2013 i lavori appartenenti alle attuali categorie "S" purché con grado di complessità "G" pari o superiore a "0,90"; di contro per le prestazioni eseguite antecedentemente al 21.12.2013, sarebbero stati ritenuti validi i lavori appartenenti esclusivamente alla classe/categoria IX/b ex legge 149/43. Conseguentemente, secondo il Raggruppamento, l'istanza de qua sarebbe tardiva, in quanto la società _____Omissis_____ avrebbe dovuto impugnare il bando di gara;

VISTA la memoria prot. n. 0015360 del 21.1.2017 presentata dalla Labing srl, con cui la stessa ha contestato la propria esclusione dalla gara per carenza dei requisiti tecnici e l'omessa risposta della stazione appaltante alla propria nota di riammissione e preavviso di ricorso. In particolare la società ha osservato che il disciplinare di gara ha fissato come requisito di qualificazione per la partecipazione alla gara in esame richiesto l'aver eseguito servizi individuati come "ID Opere S04". L'art. 8 del DM 31 ottobre 2013 n.143 stabilisce che nella stessa categoria "Strutture" «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera (...). Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata (...)» ed il successivo art. 9 stabilisce che il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta Ufficiale avvenuta il 20.12.2013. Conseguentemente, secondo la società, l'art. 8, comma 2, del citato decreto, introdurrebbe la Tavola Z-1 quale documento di corrispondenza per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore della norma sulle prestazioni professionali, specificando le modalità di applicazione delle corrispondenze;

VISTO il d.lgs. 50/2016 ed, in particolare l'art. 83, comma 6, e il DM 31 ottobre 2013 n.143;

RILEVATO che sulla presente questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

RILEVATO preliminarmente che l'esclusione in questione è conseguenziale a quanto fissato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ed, in particolare, alla previsione di cui al punto III.2.3 del bando di gara, al punto 3.2.3 del disciplinare di gara e a quanto chiarito nelle FAQ sopra ricordate, occorre verificare se la *lex specialis* sia conforme o meno al dettato normativo;

CONSIDERATO che il d.m. 31 ottobre 2013 n.143 individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, precisando all'art. 8 che: «La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata»;

CONSIDERATO che la citata tavola Z-1 nella categoria "Strutture" comprende le lavorazioni contrassegnate da ID Opere S01, S02, S03, S04, S05, S06 e ne indica i diversi gradi di complessità;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottata con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha già affrontato la questione in esame precisando: «Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (...). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica"...). In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. (...) Il criterio [sopra enunciato] deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta». Conseguentemente l'Autorità ha concluso «Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare» (cfr. anche determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015 e n. 5 del 27 luglio 2010);

CONSIDERATO che le predette Linee guida sono emanate ai sensi della generale disposizione abilitante di cui all'art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 e non hanno natura vincolante, ma forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni su come applicare la normativa di settore; che quest'ultime possono discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, purché adottino un atto che contenga un'adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, in riferimento alle ragioni della diversa scelta amministrativa (cfr. Cons. Stato parere 1767/2016 del 2.8.2016), circostanza che non si riscontra nella fattispecie de qua;

CONSIDERATO che nel caso in esame il disciplinare di gara nella parte in cui dispone che ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013 sono valutati unicamente i lavori delle classi e categorie IX/b determina un'ingiustificata e non consentita restrizione della partecipazione alla gara;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il disciplinare di gara in parte qua non sia conforme né al dettato dell'art. 8 d.m. 31 ottobre 2013 n.143 né alle indicazioni fornite dalle citate Linee guida dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2017

Il segretario Maria Esposito